

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo. Atto n. 86 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	15
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	20
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo del Partito Democratico</i>)	24
ALLEGATO 3 (<i>Proposta alternativa di parere del gruppo Alleanza verdi e Sinistra</i>)	27
AVVERTENZA	19

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 15 novembre 2023. — Presidenza del presidente della VII Commissione Federico MOLLICONE.

La seduta comincia alle 13.55.

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.

Atto n. 86.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 25 ottobre 2023.

Federico MOLLICONE, *presidente* ricorda che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto in esame è

fissato a venerdì 17 novembre prossimo e che nel trasmettere lo schema di decreto in esame il Governo ne ha rappresentato l'urgenza, al fine di consentire l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri entro la scadenza per la presentazione delle domande per l'attribuzione dell'indennità di discontinuità ai lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) relativa all'anno in corso, fissata dall'articolo 8 dello schema di decreto legislativo al 15 dicembre prossimo. Avverte, quindi, che nella seduta odierna le Commissioni procederanno all'espressione del parere.

Avverte, altresì, che il gruppo del Partito Democratico e il gruppo Alleanza verdi e Sinistra hanno presentato proposte alternative di parere che sono in distribuzione. Ricorda che in caso di approvazione della proposta di parere dei relatori, tali proposte dovranno ritenersi precluse.

Invita quindi i relatori, onorevoli Amorese e Giovine, a formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame.

Antonio CASO (M5S) intervenendo sull'ordine dei lavori, stigmatizza la modalità di lavoro adottata dalla Presidenza che, senza preavviso, ha inserito all'ordine del giorno delle Commissioni la votazione relativa allo schema di decreto numero 86 che, al contrario, non era prevista per la giornata odierna.

Nel sottolineare l'estrema delicatezza dell'atto in esame ritiene che la modalità di lavoro adottata dalla Presidenza sia poco rispettosa dei gruppi di opposizione e assolutamente non condivisibile. Osserva infine, con riferimento all'indagine conoscitiva sul lavoro sportivo anch'essa prevista in calendario per la giornata odierna, di non aver compreso quale sia il documento conclusivo che le Commissioni si accingono a votare.

Irene MANZI (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come nell'ultima riunione degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite fosse stato convenuto di attendere ancora qualche giorno prima di procedere alla votazione del parere sull'atto del governo in esame dal momento che nel corso delle audizioni erano emersi diversi punti critici.

In particolare, evidenzia come anche nelle audizioni di ieri ed in particolare nel corso dell'audizione dei rappresentanti dell'INPS siano emersi ulteriori profili problematici che certamente meritavano maggiore attenzione.

Esprime quindi forte stupore per il repentino cambio dell'ordine del giorno della seduta odierna che ha costretto i gruppi di opposizione a presentare in tempi assai ristretti una proposta di parere alternativo.

Più in generale ricorda come la legge delega approvata alla fine della scorsa legislatura sia stata discussa in un clima di ampia condivisione. Ritiene pertanto che la scelta di accelerare il voto sullo schema di decreto in esame sia profondamente sbagliata ritenendo che sarebbe stato opportuno che le Commissioni svolgessero, piuttosto, una seduta dedicata al dibattito nel merito al termine delle audizioni.

Stigmatizza altresì l'assenza del rappresentante del Governo che anche se non obbligatoria sarebbe decisamente oppor-

tuna al fine di potersi confrontare nel merito delle questioni emerse e sui numerosi profili problematici che solo in parte vede evidenziati nella proposta di parere elaborata dai relatori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Manzi, ritiene sia in atto una improvvisa forzatura da parte della maggioranza, che appare incomprensibile, tenuto conto che era emerso in precedenza l'orientamento dei gruppi di concludere l'iter nella prossima settimana. Ritiene opportuno, dunque, concedere ai gruppi un tempo ulteriore in vista della elaborazione di una proposta di parere il più possibile condivisa, facendo notare che finora l'opposizione ha dimostrato uno spirito costruttivo. Stigmatizzando poi l'assenza del Governo, la cui presenza, invece, su un provvedimento così delicato, ritiene sia politicamente opportuna, giudica necessario sospendere i lavori e attendere l'arrivo di un rappresentante dell'Esecutivo che spieghi i motivi di una simile chiusura al confronto. Ritiene che quanto sta accadendo rischi di configurare un pericoloso precedente, suscettibile di alterare i leali rapporti di collaborazione tra maggioranza e opposizione.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) nel condividere le osservazioni ed i rilievi critici svolti dai colleghi intervenuti sul metodo adottato dalla presidenza delle commissioni, ritiene che si stia scrivendo una brutta pagina dei lavori parlamentari.

Come già è stato sottolineato nei precedenti interventi, ricorda come alla fine della scorsa legislatura la legge delega sia stata approvata dopo uno scambio proficuo di posizioni, legge delega che certamente creato delle aspettative sulla capacità della politica di creare un percorso virtuoso.

Osserva, inoltre, come l'approvazione della legge delega che riconosceva l'importanza di prevedere l'indennità di disoccupazione per i lavoratori dello spettacolo avesse rappresentato una porta aperta che oggi al contrario viene sbattuta in faccia alle opposizioni. Al riguardo ritiene che lo

schema di decreto all'esame delle commissioni sia non conforme ai principi della legge delega.

Sul piano del metodo stigmatizza, inoltre, la decisione di prevedere la votazione nella seduta di oggi nonostante che, nel corso delle audizioni, siano emersi notevoli aspetti problematici relativi allo schema in esame e che tutte le associazioni evidenziando tale mancata corrispondenza hanno chiesto il ritiro dello schema di decreto. Ritiene, inoltre, grave che oggi la Presidenza abbia di fatto impedito ai gruppi di opposizione di poter presentare un parere alternativo ragionato evidenziando come oltretutto la proposta di parere elaborata dai relatori è stata inviata pochi minuti prima all'inizio della seduta.

Nel sottolineare con rammarico il fatto che ormai in Assemblea il Governo ricorra a continui voti di fiducia, nonostante che lo stesso gruppo di Fratelli d'Italia nella passata legislatura abbia svolto notevoli polemiche su tale prassi, evidenzia come anche nei lavori delle commissioni si impedisca di svolgere un lavoro compiuto e ragionato.

Roberto GIACHETTI (A-IV-RE) intervenendo per un richiamo al Regolamento richiama la Presidenza al dovere, proprio del suo ruolo, di fornire le risposte ai quesiti posti dai gruppi di opposizione fin qui intervenuti prima di procedere alla votazione della proposta di parere; ritiene infatti che sia interesse anche della maggioranza che le Commissioni possano lavorare in modo sereno ed approfondito su temi così rilevanti come quello affrontato dal provvedimento in esame. Insiste pertanto affinché la Presidenza fornisca le dovute risposte a tutte le questioni poste di metodo e di merito da parte dei gruppi intervenuti.

Federico MOLLICONE, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere sul predetto atto è fissato a venerdì 17 novembre prossimo e che nel trasmettere lo schema di decreto in esame il Governo ne ha rappresentato l'urgenza, ritiene necessario che le Commissioni si esprimano nella giornata odierna, anche al fine

di consentire l'approvazione definitiva del provvedimento da parte del Governo e mettere il medesimo Esecutivo nelle migliori condizioni per agire a tutela dei lavoratori dello spettacolo nell'ambito dell'esame del disegno di legge di bilancio, ai fini dell'individuazione delle risorse necessarie. Ritenuto che le Commissioni abbiano già svolto un'istruttoria molto approfondita, che ha previsto un articolato ciclo di audizioni e un confronto ampio tra i gruppi, osserva che la proposta di parere formulata dai relatori, che si ricollega anche al lavoro svolto al Senato, ha raccolto numerosi spunti offerti dai soggetti auditi nonché dai gruppi di opposizione. Ritiene di aver sempre svolto il proprio ruolo di Presidente nel rispetto delle prerogative di tutti i gruppi, facendo notare che non si può certo affermare che esista un'abitudine della Presidenza di imporre accelerazioni dell'*iter* di esame di un provvedimento, che possono eventualmente aver luogo in presenza di oggettive ed eccezionali urgenze.

Arturo SCOTTO (PD-IDP) intervenendo sull'ordine dei lavori, fa notare che le modalità di prosecuzione dell'*iter* avrebbero dovuto essere definite nell'ambito degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite. Fa notare che le presidenze delle Commissioni non sono mere esecutrici delle volontà del Governo, ma dovrebbero garantire le esigenze di tutti i gruppi, soprattutto quelli minoranza. Ritiene che una simile accelerazione dell'*iter*, peraltro non comunicata preventivamente, rappresenti un pericoloso precedente che rischia di alterare la dialettica tra maggioranza ed opposizione. Chiede, in conclusione, l'immediata convocazione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, al fine di definire modalità di esame del provvedimento più rispettose delle prerogative delle opposizioni.

Alessandro AMORESE (FDI), *relatore per la VII Commissione*, anche a nome del relatore per la XI Commissione formula una proposta di parere favorevole con os-

servazioni provvedimento in esame, già fatta pervenire per le vie brevi ai componenti delle Commissioni (*vedi allegato 1*).

Gaetano AMATO (M5S) nell'evidenziare come i colleghi dei gruppi di maggioranza abbiano partecipato molto limitatamente alle importanti audizioni svolte dalle commissioni ricorda che anche il presidente Mollicone ha dovuto riconoscere come l'audizione dei rappresentanti dell'INPS abbia fatto emergere numerosi profili problematici relativi all'atto in esame.

In particolare stigmatizza il fatto che i lavoratori autonomi ma anche i lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano avuto un certo numero di giornate lavorative siano di fatto escluse dall'indennità di discontinuità che in realtà rappresenta un mero ristoro.

Più in generale ricorda come tutti i soggetti auditi nel corso delle ultime settimane abbiano sottolineato l'estrema gravità del provvedimento adottato dal Governo che non corrisponde ai principi della legge delega: nel ritenere necessario che la maggioranza si assuma la responsabilità del parere favorevole che oggi le commissioni intendono votare ritiene che tale scelta non potrà passare sotto silenzio. Stigmatizza, inoltre, il fatto che i gruppi di opposizione a cominciare da quello del Movimento Cinque Stelle abbiano più volte manifestato la propria collaborazione al fine di individuare le soluzioni necessarie a superare le gravi criticità del provvedimento in esame. Deve purtroppo constatare che tale confronto non si sia svolto soprattutto sui contenuti del parere che le commissioni si accingono a votare e dichiara pertanto il voto contrario a nome del suo gruppo.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) esprime un giudizio fortemente contrario sulla proposta di parere elaborata dai relatori nonché sui contenuti dello schema di decreto in esame; ritiene piuttosto che si stia perdendo una preziosa occasione per creare uno strumento di welfare volto al riconoscimento della precarietà del lavoro artistico e dello spettacolo, lavoro che c'è anche quando le luci del palcoscenico sono spente.

Stigmatizza quindi il fatto che con il provvedimento in esame il Governo e la maggioranza scelgono di fatto di cancellare questo importante riconoscimento del lavoro artistico che aveva caratterizzato la discussione relativa alla legge delega della scorsa legislatura: ciò che resta è una sorta di contentino nella misura di quasi 1500 € annui elargito con criteri che sembrano concepiti appositamente per escludere il maggior numero di beneficiari come ad esempio quello relativo alle giornate registrate.

Ritiene, infatti, che il Governo abbia emanato questo provvedimento senza riflettere minimamente sulle necessità del settore e ciò risulta evidente soprattutto dalla previsione di un'osservazione nella proposta di parere relativa ai 100 milioni di euro che non sono stati utilizzati. Al riguardo osserva come a suo giudizio il ministro Sangiuliano sia impegnato in tante riflessioni astratte sul concetto di nazione e di cultura ma non ha evidentemente tempo di riflettere sui lavoratori dello spettacolo che la cultura la fanno.

Matteo ORFINI (PD-IDP) ritiene opportuno in questa occasione ripercorrere brevemente la storia del provvedimento delega approvato alla fine della scorsa legislatura dopo un lungo dibattito sulla necessità di prevedere un'indennità di discontinuità per i lavoratori dello spettacolo: ricorda come il Parlamento con un lavoro non facile era riuscito ad imporre questo principio, mentre lo schema di decreto all'esame delle Commissioni evidentemente tradisce tale impostazione.

Ricorda come nell'ultima legge di bilancio si sia lavorato per stanziare risorse finanziarie pari a 100 milioni di euro al fine di far partire lo strumento della indennità di discontinuità. Successivamente il Governo, per ben undici mesi, ha dimenticato di adottare i provvedimenti attuativi perdendo quindi la possibilità di usare quelle risorse finanziarie stanziate dalla citata legge di bilancio.

Al riguardo ritiene che non sia un caso l'assenza del sottosegretario di Stato Mazzi che non ha mai partecipato alle sedute delle Commissioni. Evidenzia come anche i

rappresentanti dell'Inps, nel corso dell'audizione svoltasi nella giornata di ieri, abbiano, infatti, riconosciuto di aver calcolato come disponibili solo risorse pari a 40 milioni di euro.

Nel preannunciare che il suo gruppo ha già preparato alcuni emendamenti volti a rendere utilizzabili anche i citati 100 milioni, ritiene che la maggioranza viva oggi un momento di grave imbarazzo dal momento che il provvedimento in esame così come strutturato di fatto ha « scippato » i lavoratori non solo di un anno di lavoro che poteva essere riconosciuto ma anche delle risorse finanziarie non utilizzate.

In conclusione, ritiene che il parere elaborato dai relatori sia la testimonianza della situazione determinata dal Governo ritenendo pertanto il dibattito odierno del tutto surreale. Preannuncia quindi il voto contrario a nome del gruppo del Partito democratico esprimendo piena solidarietà alla maggioranza che oggi si accinge a votare un provvedimento nel quale si certifica che ai lavoratori dello spettacolo sono stati scippati 100 milioni di euro.

Antonio D'ALESSIO (A-IV-RE) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere elaborata dai relatori.

Rita DALLA CHIESA (FI-PPE), pur dichiarando la propria lealtà alla maggioranza e al Governo, esprime un certo imbarazzo rispetto a quanto sta accadendo nell'odierna seduta. Intervenedo per dichiarazione di voto a titolo personale, preannuncia dunque la sua astensione dal voto sulla proposta di parere dei relatori, facendo presente che un suo eventuale voto favorevole a tale proposta di parere equivarrebbe ad andare contro sé stessa, a scapito di un'intera categoria di lavoratori.

Arturo SCOTTO (PD-IDP), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che l'intervento della deputata Dalla Chiesa, che ha manifestato grande dignità ed equilibrio, dovrebbe indurre i gruppi di maggioranza e le Presidenze a mutare il proprio atteggiamento in vista di una pausa di riflessione, acconsentendo ad una immediata convocazione degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

Anna Laura ORRICO (M5S) desidera esprimere piena solidarietà alla collega Dalla Chiesa che oggi è stata costretta ad astenersi dal voto sulla proposta di parere dei relatori del tutto irricevibile. Esprime rammarico per il fatto che invece la legge delega, nella scorsa legislatura, sia stata approvata all'unanimità.

Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

Federico MOLLICONE, *presidente*, avverte che essendo stata approvata la proposta di parere dei relatori devono ritenersi precluse le proposte di parere alternativo presentate dal gruppo del Partito democratico e dal gruppo di Alleanza verdi e sinistra (*vedi allegati 2 e 3*).

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato svolto:

INDAGINE CONOSCITIVA

Sulle tematiche afferenti al lavoro sportivo: esame del documento conclusivo.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.

PARERE APPROVATO

Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità;

ricordato che il provvedimento in esame costituisce l'attuazione di principi e criteri direttivi posti nell'ambito di una più ampia disciplina di delega relativa ai lavoratori dello spettacolo, di cui all'articolo 2, commi da 4 a 8, della legge 15 luglio 2022, n. 106, e successive modificazioni, da esercitarsi entro il termine del 18 agosto 2024;

ricordato altresì che, tra i principi e criteri direttivi della richiamata delega vi sono:

il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità per i lavoratori in oggetto;

la previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i medesimi lavoratori, con riferimento ai casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo;

la definizione dei requisiti di accesso;

la determinazione dei criteri di calcolo dell'indennità giornaliera, della sua entità massima su base giornaliera e del

numero massimo di giornate oggetto di indennizzo e di tutela previdenziale;

l'incompatibilità dell'indennità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

l'individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i beneficiari dell'indennità;

la determinazione dei contributi (inerenti alle indennità in oggetto) a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori a un determinato limite;

osservato, dunque, che lo schema in esame, in attuazione di tali criteri e principi direttivi, all'articolo 1, introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di discontinuità per alcune categorie di lavoratori dello spettacolo, tra cui:

i lavoratori, dipendenti o autonomi (ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa), che prestino a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli;

gli altri lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della cultura, nell'ambito dei lavoratori, dipendenti o autonomi, a tempo determinato, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e diversi da quelli

summenzionati (individuati con il D.M. 25 luglio 2023);

i titolari, nel settore dello spettacolo, di contratti di lavoro intermittente a tempo indeterminato privi della clausola relativa alla disponibilità (del lavoratore) a rispondere alle chiamate e del conseguente diritto all'indennità di disponibilità;

osservato che l'articolo 2 prevede gli specifici requisiti soggettivi per tale indennità di discontinuità, tra cui:

che abbiano dichiarato, nell'anno di imposta precedente alla presentazione della domanda, ai fini IRPEF e quale valore di riferimento per le agevolazioni fiscali un reddito non superiore a 25.000 euro annui;

che abbiano maturato, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata presso il suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

che abbiano conseguito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro prevalentemente costituito dall'esercizio di attività lavorative per le quali è richiesta l'iscrizione al suddetto Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

rilevato, dunque, che tale intervento normativo configura un primo, immediato, intervento per assicurare tutela economica ai lavoratori del settore dello spettacolo, fermo restando che, come precisato dal medesimo Governo, ulteriori misure di sostegno potrebbero essere valutate in sede di attuazione della più ampia delega al Governo per il riordino delle disposizioni in materia di spettacolo, di cui al già richiamato articolo 2 della legge n. 106 del 2022, con termine di scadenza fissato al 18 agosto 2024;

preso atto che l'articolo 3 disciplina la misura e la durata dell'indennità di discontinuità, e il termine per la presentazione della relativa domanda, oltre a porre ulteriori specificazioni, mentre l'ar-

ticolo 4 disciplina l'accredito figurativo della contribuzione pensionistica in relazione al riconoscimento dell'indennità in oggetto;

condivise le misure dirette a favorire i percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dell'indennità di discontinuità previste all'articolo 5;

preso atto di quanto previsto dall'articolo 6 in materia di incompatibilità dell'indennità di discontinuità con altre misure indennitarie;

considerato quanto previsto all'articolo 7 in relazione alla contribuzione relativa alla nuova indennità in oggetto, laddove si prevede una contribuzione a carico del datore di lavoro o del committente, determinata in base ad un'aliquota pari all'1 per cento, e un contributo di solidarietà a carico del lavoratore, per la sola ipotesi della sussistenza (con riferimento ai redditi assoggettati alla contribuzione presso il Fondo pensione lavoratori dello spettacolo) di una quota eccedente il limite massimo di imponibile contributivo (limite pari, nel 2023, a 113.520 euro), con un'aliquota pari allo 0,5 per cento della medesima quota eccedente;

preso atto che l'articolo 8, recando disposizioni transitorie in relazione alla cessazione (ivi prevista al comma 2) dell'attuale indennità ALAS, al comma 1, dispone che, per i periodi di competenza relativi all'anno 2022, la domanda per l'indennità di discontinuità sia presentata entro il 15 dicembre 2023;

valutata l'opportunità di differire tale termine, considerata la sua imminenza, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquidazione dell'indennità di discontinuità, garantendo una adeguata conoscenza della normativa successivamente alla sua entrata in vigore;

preso atto che l'articolo 9 definisce i limiti annui di onere al cui rispetto è subordinato il riconoscimento dell'indennità, provvedendo altresì alla copertura

finanziaria degli oneri previsti dal provvedimento e stabilendo che per una parte di oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che, a tale fine, necessiterebbe lo stanziamento di maggiori risorse;

preso atto del parere favorevole espresso dal Consiglio di Stato,

esprimono

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) in considerazione dell'ampiezza della delega posta dall'articolo 2 della legge 16 luglio 2022, n. 106, si segnala infine l'opportunità di prevedere lo svolgimento di un'attività di monitoraggio sull'attuazione della disciplina contenuta nel decreto legislativo in esame, come peraltro suggerito dal Consiglio di Stato, al fine di verificare se sussistano le condizioni per un ulteriore esercizio della delega legislativa sulla materia, anche nell'ottica di una più ampia revisione delle indennità e degli ammortizzatori;

b) provveda il Governo a trasferire tempestivamente al bilancio dell'INPS, per le finalità di cui al provvedimento in esame, l'intera dotazione finanziaria, o comunque la massima parte possibile, del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 352, della legge, n. 234 del 2021, che per l'anno 2023 ammonta a 100 milioni di euro come evidenziato anche nella relazione tecnica;

c) valuti il Governo, con riferimento all'articolo 1, comma 2, l'opportunità di chiarire se la categoria dei lavoratori intermittenti ivi considerata ricomprenda tutti i profili professionali per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, inclusi i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, non rientranti nel campo di applicazione del decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali del 25 luglio 2023;

d) valuti il Governo l'opportunità di sostituire l'espressione « cittadino dell'Unione europea » – riportata all'articolo 2, lettera a) – con la seguente: « cittadino di uno Stato dell'Unione europea »;

e) con riferimento alla lettera e) dell'articolo 2, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la nozione di prevalenza sia da riferire alle ipotesi di reddito – derivante da attività lavorative per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo – « superiore alla metà » del complesso dei redditi da lavoro;

f) in relazione alla lettera g) del medesimo articolo 2, valuti il Governo, eventualmente con l'adozione di un decreto legislativo correttivo o integrativo, l'opportunità di limitare, in applicazione del principio di proporzionalità, il divieto di cumulo con i trattamenti pensionistici diretti ai casi in cui la misura di questi ultimi superi un determinato importo;

g) con riferimento all'articolo 5, comma 3, che rimanda, quanto alla determinazione dei contenuti delle iniziative formative e di aggiornamento professionale, all'articolo 25-ter, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, valuti il Governo l'opportunità di precisare se l'applicabilità del predetto richiamo normativo sia limitato alla sola definizione dei contenuti delle citate iniziative formative o debba estendersi anche al regime sanzionatorio previsto dal comma 3 del suddetto articolo 25-ter in caso di mancata partecipazione alle stesse;

h) in relazione all'articolo 7, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se l'aliquota contributiva previdenziale addizionale ivi prevista resti pari a 1,10 punti percentuali anche nelle ipotesi di rinnovo dei contratti a tempo determinato, o resti salvo l'aumento di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;

i) con riferimento all'articolo 8, comma 1, valuti il Governo – anche alla luce dei

tempi di approvazione definitiva e di entrata in vigore del decreto in esame – l'opportunità di differire il termine del 15 dicembre 2023, previsto per la presentazione delle domande di indennità riferite all'anno 2022, comunque non oltre il 31 dicembre 2023, al fine di consentire la più ampia partecipazione dei lavoratori del settore dello spettacolo al procedimento amministrativo finalizzato alla liquida-

zione dell'indennità di discontinuità, garantendo la più ampia diffusione della conoscenza della relativa procedura;

1) sempre con riguardo al predetto termine di cui all'articolo 8, comma 1, si suggerisce altresì di esplicitare se esso sia posto a pena di decadenza, analogamente a quanto disposto all'articolo 3, comma 3, dello schema in esame.

ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.
Atto n. 86.**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL PARTITO
DEMOCRATICO**

Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro pubblico e privato

premessi che:

lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, Atto Governo n. 86, concerne l'attuazione della legge di delega di cui all'articolo 2, commi 4, lettera c), e 6 della legge 15 luglio 2022, n. 106, e l'articolo 2, comma 5, della legge 22 novembre 2017, n. 175;

il comma 4, lettera c), dell'articolo 2 della citata legge n. 106 del 2022 stabilisce che il Governo, con decreto delegato da adottare entro ventiquattro mesi dalla data entrata in vigore della legge, provveda alla «previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro»;

il comma 6, dell'articolo 2 della citata legge n. 106 del 2022 stabilisce la delega al Governo per «per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente» a favore dei lavoratori dello spettacolo; il medesimo comma prevede che il decreto legislativo dev'essere adottato tenendo conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo, nonché nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi elencati;

evidenziato che:

l'istituzione dell'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo – artisti, tecnici, professionisti

– è stata inserita nella legge di delega n. 106 del 2022 da parte del Parlamento affinché si potessero accelerare, il più possibile, i tempi di realizzazione di un istituto di tutela previdenziale universale, specifico e dedicato al settore e sostenuto dall'erogazione di un'indennità economica. Tale urgenza era stata, infatti, ampiamente dimostrata dalla profonda e grave crisi subita dai lavoratori e dalle imprese dello spettacolo a causa della pandemia; una crisi che ha disvelato l'inefficienza e l'insufficienza degli strumenti di welfare dedicati al settore;

tra le conseguenze gravi di quella crisi di sistema vi è stata anche la perdita di competenze e di professionalità di lavoratori che sono stati costretti a scegliere altri settori di attività per conservare o per poter riprendere la propria vita lavorativa;

lo scopo del nuovo istituto di tutela previsto dalla legge di delega è, pertanto, di garantire il riconoscimento ai fini pensionistici degli intervalli che intercorrono tra un contratto di lavoro e l'altro in quanto parti integranti ed essenziali del lavoro degli artisti, dei tecnici, dei professionisti del settore; tale riconoscimento ai fini pensionistici per la generalità delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti nel FPLS costituisce dunque lo scopo primario della delega al Governo;

si tratta di finalità da perseguire attraverso una riforma strutturale del sistema di *welfare* dello spettacolo della quale l'Indennità di discontinuità rappresenta l'asse portante. Per questa ragione, come accade per ogni strumento di na-

tura previdenziale, tra le proposte di legge di riforma del *welfare* del settore creativo e dello spettacolo che sono state oggetto di iter parlamentare di approvazione, vi era, tra l'altro, l'istituzione di un contributo a carico dei datori di lavoro e di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al FPLS: contribuzione finalizzata al finanziamento, a regime, di un fondo dedicato all'indennità di discontinuità;

con le suddette premesse, finalità e obiettivi, il Parlamento, rispondendo peraltro alle istanze chiaramente manifestate e documentate dal mondo del lavoro dello spettacolo con il contributo attivo di associazioni, organizzazioni sindacali, operatori, ha approvato, per la parte riguardante lo schema di decreto legislativo oggetto del presente parere, la delega al Governo contenuta nella legge n. 106 del 2022. Premesse, finalità e obiettivi, ampiamente discussi e affrontati dal Parlamento, naturalmente, anche con il Governo;

rilevato che:

la competenza primaria nell'ambito del Governo, stante la natura esclusivamente previdenziale della delega sull'Indennità di discontinuità, è in tutta evidenza da attribuire al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non già al Ministero della cultura;

lo schema di decreto depositato dal Governo non risponde alle finalità e agli obiettivi di tutela previdenziale universale, specifica e dedicata per i lavoratori del settore, in quanto i principali criteri previsti per l'accesso all'Indennità di discontinuità limitano palesemente la platea dei potenziali aventi diritto, attraverso la previsione di un limite di reddito annuo (25.000 euro) e di un numero di giornate (60 gg) di contribuzione accreditata nel FPLS nell'anno precedente alla domanda di indennità: criteri di accesso del tutto irrealistici e comunque inadeguati;

inoltre, il limite di reddito annuo di 25.000 euro potrebbe semmai giustificarsi ai soli fini del diritto all'indennità economica, ma non può essere un parametro da assumere per il riconoscimento della contribuzione utile ai fini pensionistici; tale Indennità, inoltre, è riconosciuta per un numero di giornate pari a 1/3 di quelle accreditate nel FPLS per lavoro effettivo nell'anno precedente alla domanda. Se ne ricava che avendo lavorato per le 60 giornate richieste come requisito minimo per l'accesso all'Indennità, si potranno ottenere un massimo 20 giornate indennizzate e di relativi di contributi accreditati nel FPLS;

sempre secondo lo schema di decreto l'importo dell'indennità è pari al 60 per cento della media delle retribuzioni in rapporto alle giornate di contribuzione accreditate, per le attività lavorative per cui è richiesta l'iscrizione obbligatoria al FPLS, nell'anno precedente alla presentazione della domanda dell'indennità;

il combinato disposto delle previsioni stabilite dallo schema di decreto fin qui elencate produce lo stravolgimento degli obiettivi di tutela previdenziale stabiliti dalla legge di delega, realizzando, invece, una misura di mero sostegno del reddito di entità talmente esigua da rendere evidente la sua trasformazione nell'ennesimo modesto, irrilevante e non strutturale intervento che né il settore, né il Parlamento hanno mai richiesto e perseguito;

d'altronde le stesse dichiarazioni pubblicamente rese dal Governo confermano che l'indennità erogabile sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dallo schema di decreto si attesterebbe, mediamente, intorno ai 1.500 euro annui, al lordo delle ritenute IRPEF;

senza il pur stabilito riordino e revisione degli strumenti e delle misure di sostegno, degli ammortizzatori sociali e delle indennità (si veda il comma 7, art. 2, Legge 106/2022), lo schema di decreto produce un aumento del costo del lavoro per le imprese senza realizzare gli obiet-

tivi previdenziali stabiliti dalla legge di delega approvata dal Parlamento;

lo schema di decreto del Governo, infatti, provoca un aumento effettivo del costo del lavoro per le imprese, che pagheranno gli oneri contributivi sia per la Naspi, sia per l'ALAS, sia per l'Indennità di discontinuità, facendo permanere nel sistema della previdenza sociale dei lavo-

ratori dello spettacolo difformità di trattamento che, invece, la legge di delega si proponeva di sanare,

esprimono

PARERE CONTRARIO.

Manzi, Scotto, Orfini, Gribaudo, Zingaretti, Berruto, Fossi, Laus, Sarracino.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo.**Atto n. 86.****PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO ALLEANZA VERDI E SINISTRA**

Le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro,

esaminato l'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare, lo schema di decreto legislativo recante il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l'introduzione di un'indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo;

considerato che:

dopo circa due anni di confronto con lavoratrici e lavoratori del settore dello spettacolo, associazioni di riferimento, organizzazioni sindacali, e di dibattito parlamentare sulle proposte di riforma del sistema di previdenza e delle tutele sociali per chi lavora nello spettacolo e nel settore creativo, a luglio 2022 il Parlamento ha approvato la legge 15 luglio 2022, n. 106, «Delega al governo e altre disposizioni in materia di spettacolo» che, tra le altre cose, stabilisce l'istituzione dell'indennità di discontinuità;

l'indennità di discontinuità è uno strumento universale di tutela previdenziale, specifica e dedicata al settore dello spettacolo e sostenuta dall'erogazione di una indennità economica, che ha lo scopo di riconoscere le pause fisiologiche che intercorrono tra un contratto di lavoro e l'altro quali parti integranti ed essenziali del lavoro di artista, personale tecnico, professionista del mondo dello spettacolo;

l'indennità di discontinuità è una misura fondamentale, sia per l'effetto pratico di sostegno a professioni per loro stessa natura discontinue, perché legate a singoli

progetti, per cui i periodi di impiego effettivo si alternano inevitabilmente a periodi di ricerca di nuovo impiego, necessaria continua formazione e aggiornamento e attesa dell'avvio del nuovo progetto per il quale si è stati scelti, sia perché riconosce la dimensione professionale del lavoratore dello spettacolo, del fatto che è lavoro anche quello tra un progetto e l'altro;

l'indennità di discontinuità, così come descritta nello schema di decreto legislativo, disattende completamente le indicazioni della legge delega n. 106 del 2022, che prevede espressamente il riordino delle misure sociali esistenti verso una soluzione risolutiva e migliorativa delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori del settore;

il Governo prevede una sorta di bonus erogato su domanda una volta all'anno, che ammonterebbe a 1500 euro lordi, e che nulla ha a che vedere con il riconoscimento della discontinuità come caratteristica distintiva di chi lavora nel settore. Non uno strumento universale, ma un sostegno al reddito. Si tratta, quindi, dell'ennesima misura non strutturale;

i requisiti richiesti dallo schema di decreto legislativo per il riconoscimento dell'indennità di discontinuità escludono, attraverso soglie proibitive, intere categorie di lavoratori. Richiedere un reddito sotto i 25.000 euro l'anno con almeno 60 giornate di contribuzione accreditata nel Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS) nell'anno precedente esclude, ad esempio, i lavoratori del cineaudiovisivo: con 60 giornate di lavoro avrebbero, infatti, superato il tetto reddituale richiesto;

l'interpretazione che è stata data dal Governo della delega prevista dalla legge n. 106 del 2022 è servita per non creare una misura permanente, universale e strutturale, per non creare il sistema di welfare concordato in fase di elaborazione di quella legge. È servita, inoltre, per non impiegare l'intera dotazione prevista e in parte già accantonata (40 milioni per il 2024 e 100 milioni già in disponibilità del Ministero della cultura);

la misura che viene proposta, inoltre, anziché migliorare lo *status* economico degli artisti, prevede la non cumulabilità della discontinuità con altre indennità (maternità, malattia, infortunio e tutte le indennità di disoccupazione involontaria) e, inoltre, l'erogazione di una indennità addirittura inferiore al trattamento economico corrisposto da Naspi (D.lgs. 22/2015) per i dipendenti e dall'ALAS (D.L. 73/2021 art. 66) per gli autonomi: con la Naspi e l'ALAS gli artisti alla fine di un contratto possono percepire una indennità pari al 75 per cento della media delle retribuzioni di riferimento per metà del periodo lavorato, con un massimale di 56 euro al giorno (praticamente il 32,5 per cento delle retribuzioni di riferimento). Con l'indennità di discontinuità proposta, invece, gli artisti percepiranno per 1/3 delle giornate accre-

ditate il 60 per cento della media dei compensi con contribuzione, ma con un massimale inferiore a 53,95 euro al giorno (praticamente il 20 per cento della retribuzione di riferimento);

mentre Alas e Naspi vengono erogate entro un mese o dopo la cessazione del contratto, il ricevimento dell'assegno dell'indennità di discontinuità è previsto a giugno dell'anno successivo. Inoltre, l'art. 9 dello schema di decreto legislativo prevede che, dopo aver esaurito le risorse previste, l'Inps non prenda in considerazione le domande e, quindi, solo i primi che faranno domanda avranno l'assegno;

come chiesto a gran voce dalle principali associazioni di riferimento e organizzazioni sindacali del settore dello spettacolo durante le audizioni tenute nell'ambito dell'esame dello schema di decreto, l'unico modo per ottemperare realmente alla delega prevista dalla legge n. 106 del 2022 è il ritiro dello schema di decreto legislativo;

esprimono

PARERE CONTRARIO.

Piccolotti, Mari.